

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
TERMINI CONTRATTUALI
PER ORDINI DI BENI SERVIZI E LAVORI

Aggiornamento - settembre 2024

Premesse – I termini contrattuali di seguito definiti si applicano ad ogni ordine di acquisto di beni, servizi e lavori (di seguito Contratto) con il quale la Fondazione Bruno Kessler (di seguito FBK) accetta l'offerta formulata dall'Operatore Economico (di seguito OE) su richiesta di FBK in via telematica o Piattaforma digitale certificata (PAD).

Art. 1 – Obblighi dell'Operatore Economico – Sono a carico dell'OE tutti gli obblighi previsti nel presente documento, nell'offerta (sia tecnica, sia economica) e nella documentazione di richiesta di offerta.

L'OE si obbliga a: adempiere tutte le obbligazioni dedotte in Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza, perizia e prudenza; utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee; avvalersi di personale regolarmente assunto, corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili; manlevare e comunque tenere indenne FBK da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto.

Art. 2 – Divieto di cessione del Contratto, cessione dei crediti – Il Contratto non è cedibile: l'OE non può sostituire un terzo a sé nella responsabilità derivante dalla esecuzione del contratto. Sono fatti salvi i casi di subcontrattazione, nei quali l'OE resta comunque unico referente e responsabile nei confronti di FBK. L'OE non può cedere il credito derivante dal Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta di FBK. In caso di violazione di tali divieti e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo a FBK, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'OE.

Art. 3 – Subappalto – L'OE non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta di FBK. Si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Regolarità contributiva – DURC – FBK acquisisce d'ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in sede di: a) verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. n. 36/2023; b) aggiudicazione del contratto; c) stipula del contratto; d) pagamento stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica conformità, attestazione di regolare esecuzione; f) pagamento fatture.

Art. 5 – Collaudo/Attestazione di regolare esecuzione/Verifica di conformità – La firma del documento di trasporto da parte di FBK vale quale semplice riconoscimento del fatto che la fornitura è stata consegnata e non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. FBK ha il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione del Contratto; al termine dell'esecuzione del Contratto effettua una verifica finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. Il collaudo/attestazione di regolare esecuzione o verifica di conformità è effettuata da FBK nel termine di legge entro 6 mesi dal ricevimento della merce o dall'ultimazione delle prestazioni descritte in fattura (art. 116 comma 2 D.Lgs. 36/2023). La verifica non esonera l'OE da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso accettazione tacita da parte di FBK. All'esito della verifica di regolare esecuzione, cui consegue rifiuto della fornitura, totale o parziale nonché non effettuazione del pagamento o/e riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, l'OE viene invitato a verificare i fatti e a pronunciarsi nel termine assegnato. A scelta di FBK, l'OE deve sostituire o riparare a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dal Contratto. Qualora l'OE non accetti di sostituire la fornitura rifiutata con altra idonea nel termine prescritto o non esegua la riparazione entro lo stesso termine, FBK può procedere all'esecuzione in danno. I difetti e le manchevolezze che, a giudizio di FBK, siano ritenuti tollerabili comportano proporzionale riduzione del prezzo.

Art. 6 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – L'OE si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà la risoluzione del contratto prevista al successivo art. 13.

Art. 7 – Fatturazione – L'OE deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Oltre alla descrizione dell'attività o componente del lavoro, servizio o fornitura ciascuna fattura dovrà contenere: il Codice Univoco Ufficio di FBK (UFBKVC); il Codice Identificativo di Gara (CIG); il numero e la data dell'Ordine o del Contratto; il Codice Unico Progetto (CUP) se indicato nell'ordine. Dovrà inoltre riportare

gli importi con la valuta di riferimento espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato, oltre che il numero di partita IVA (se presente) ed essere intestata a Fondazione Bruno Kessler.

Art. 8 – Pagamenti – A seguito di emissione di regolare fattura nelle modalità descritte al paragrafo precedente, i pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma della L. 136 del 2010, nel termine di trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica di conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali o del collaudo dei lavori (art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002).

Art. 9 – Garanzia – L'OE è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata minima di dodici mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, FBK ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 c.c.

Art. 10 – Logistica – Per le ipotesi in cui il Contratto preveda l'erogazione di servizi di logistica, l'OE si obbliga a: a) svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.Lgs. 286/2005 avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia ma munite di abilitazione per l'attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano; b) ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti circa l'osservanza dei contratti collettivi e individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi, nonché anche relativamente a perdita, danni o avaria delle merci trasportate; c) vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i Vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, assumendo piena responsabilità per la violazione di tali disposizioni.

Art. 11 – Responsabilità – Fermo restando l'obbligo per l'OE di stipulare idonee polizze assicurative, lo stesso è responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo dall'OE medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori nonché dai subappaltatori nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Art. 12 – Penali – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove l'OE non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, FBK applicherà una penale pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura, per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui l'OE esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto, FBK applicherà una penale giornaliera pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme. Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del contratto, la Fondazione potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio. Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, FBK ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del OE inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. FBK ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.

Art. 13 – Risoluzione – In caso di inadempimento dell'OE agli obblighi di legge o del Contratto FBK, ferma restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e previa fissazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del OE. Resta salvo il diritto di FBK al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto. Il contratto è risolto al verificarsi delle seguenti cause:

- venir meno in capo all'OE dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. n. 36/2023;
- concordato preventivo o fallimento dell'OE, salvo il caso di cui all', 186 bis del R.D. 267/42;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione da parte dell'OE di una delle disposizioni del Codice di Comportamento di FBK;
- errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile da FBK, ovvero, secondo motivata valutazione di FBK, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o errore grave nell'esercizio di attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di FBK;

- L'OE si trovi in situazione di conflitto d'interessi o si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste da FBK per la procedura di affidamento.
- le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Si applica l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 14 – Recesso – Ove non diversamente previsto nel Contratto, FBK si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi per iscritto all'OE. In tal caso, il OE ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto. Si applica l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 – Proprietà intellettuale – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, dello sviluppo di software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dall'OE o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva di FBK, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. L'OE non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. L'OE garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso FBK da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti.

Art. 16 – Normativa ambientale – L'OE si obbliga a rispettare le norme in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. FBK si riserva la facoltà di richiedere al OE documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale. L'OE che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 17 – Sicurezza – L'OE si obbliga a collaborare con il personale di FBK nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro e dei regolamenti FBK, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori. In caso di fornitura di agenti chimici e biologici la relativa scheda di sicurezza deve essere fornita in lingua italiana ai sensi del Regolamento 453/2010/UE. La fornitura di macchine e attrezzature scientifiche deve essere corredata da: Marcatura CE in accordo alle Direttive europee, identificabile; dichiarazione di conformità in cui si certifica che un prodotto è conforme al rispetto degli standard imposti dalle norme tecniche e/o alla legge in relazione al tipo di prodotto stesso; Manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e inglese.

Art. 18 – Riservatezza – L'OE si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. L'OE si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

Art. 19 – Sicurezza delle informazioni e Cybersecurity - L'OE si obbliga a garantire l'applicazione, la gestione e la verifica periodica dei requisiti normativi e legali di sicurezza delle informazioni e di cybersecurity.

Art. 20 - Codice di Comportamento – L'OE si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge, tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di FBK disponibile sul sito internet FBK al link <http://bit.ly/codice-comportamento-fbk>.

In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento, FBK avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento.

Art. 21 - Foro Competente – Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Trento.

Art. 22 - Oneri e Spese contrattuali – Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'OE.

Art. 23 - Dati personali - Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi ai rapporti contrattuali sono trattati solo ed esclusivamente al fine di adempiere agli stessi e a rispettare gli obblighi di legge. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali dell'OE da parte di FBK è consultabile al link bit.ly/FBK_Informativaprivacy_Operatorieconomici

FBK dichiara e garantisce di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'OE che tratta dati personali per conto di FBK deve possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per assumere formalmente il ruolo di "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'OE si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza

nell'esecuzione del Contratto nel rispetto scrupoloso dei principi e delle disposizioni e degli obblighi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, comunque, attenendosi alle istruzioni scritte impartite da FBK disponibili al link <https://howto.fbk.eu/documenti/regolamenti>

Art. 24 – Conflitto interessi – L'OE assicura che lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto avranno luogo in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse con FBK.

Art. 25 - Disposizioni finali - Il Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente attuazione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Qualora intervengano delle variazioni circa i dati dichiarati dall'OE, esso è tenuto a darne tempestiva comunicazione a FBK, esonerando espressamente FBK da eventuali responsabilità che dovessero insorgere a causa della mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero Contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del Contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal Contratto. Ogni modifica od integrazione al Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione da entrambe le Parti. Per quanto non disciplinato dai presenti termini generali, si rinvia alle disposizioni del codice appalti e della normativa provinciale vigente in materia, nonché alle disposizioni del codice civile.